

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1821-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE CASERTA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERRARESE, PONTI e GATTO

Annunziata il 14 febbraio 1951

Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale
alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia)

Presentata alla Presidenza il 23 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame non importa la istituzione di nuove sedi di preture, né determina notevoli variazioni nella estensione territoriale degli Uffici giudiziari esistenti, bensì corregge ed elimina un inconveniente evidente che riguarda due comuni in provincia di Venezia.

I comuni di Santa Maria di Sala e di Noale sono attualmente aggregati rispettivamente alla pretura di Dolo e a quella di Mestre, mentre per la posizione geografica, per la facilità di comunicazione e per la frequenza di rapporti mercantili il primo gravita verso il centro di Mestre e il secondo verso Mirano, entrambi sedi di Pretura.

La Commissione pertanto, pur rendendosi conto della inopportunità di operare radicali spostamenti nella attuale distribuzione degli Uffici giudiziari e della loro competenza territoriale, cosa che dovrà effettuarsi con criterio unico e in sede di revisione generale e non con modifiche parziali e inevitabilmente inadeguate, auspicando anzi che al più presto sia presentato il nuovo ordinamento giudiziario che riesamini tutta la materia, riscontrando nella specie un caso particolare di aspirazione di alcune popolazioni, legittima e di modesta portata, invita la Camera ad approvare il testo della proposta.

CASERTA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Santa Maria di Sala cessa di appartenere alla pretura di Dolo e viene aggregato alla pretura di Mestre, sezione staccata di Mirano.

ART. 2.

Il comune di Noale viene aggregato alla sezione staccata della pretura di Mirano.

ART. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.